

# COMUNE DI REA

## PROVINCIA DI PAVIA

N. 63 Reg. Delib.  
del 29/12/2022

ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI VARI - ASSOCIAZIONE AUSER REA.

L'anno 2022, addì **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **quaranta**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE, regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>SEGNI Claudio</i>	<i>Presidente</i>	Si
<i>MAESTRI Paolo</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Si
<i>ANDOLFI Claudio</i>	<i>Assessore</i>	Si
Totale PRESENTI		3
Totale ASSENTI		0

Assiste il ViceSegretario Comunale Sig. Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig SEGNI Claudio, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto

## **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATA la deliberazione di GM n° 56 del 21-12-2020 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione di servizi sociali con l'Associazione AUSER;

VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto che consta di n° 17 articoli;

VISTI gli allegati pareri;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. di approvare la bozza di convenzione per la gestione di servizi sociali tra Comune di Rea e Associazione AUSER Rea, che consta di n° 17 articoli;
2. di attivare la convenzione suddetta con l'Associazione AUSER Rea per 2 anni dalla data di sottoscrizione;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto atto;
4. di demandare al Responsabile del Servizio il relativo impegno di spesa.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**  
(SEGNI Claudio)

**IL VICESEGRETARI COMUNALE**  
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Rea, li 15/03/2023

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Rea, li 15/03/2023

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

---

### **DIVENUTA ESECUTIVA**

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Rea, li \_\_\_\_\_

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

15/03/2023

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**Dott.  
Umberto FAZIA MERCADANTE

# CONVENZIONE

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ in Rea

## TRA

L'Amministrazione Comunale di Rea – C.F. 84000900187 di seguito indicata come il "Comune", nella persona del Sindaco pro tempore Sig. CLAUDIO SEGNI nato a Robecco Pavese il 15.11.1956 C.F. SGNCLD56S15H375W e residente in Rea (PV) via San Lorenzo n° 2/1 autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta

## E

L'Associazione "AUSER REA" associazione regolarmente iscritta nella Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato, di seguito indicata come l'"Associazione", con sede in Rea in Piazza C. Busoni n°4, nella persona del rappresentante legale Sig.ra Masullo Eleonora nata a Pavia il 29.03.1978 C.F. MSLNLR78C69G388D e residente in Rea in Via Bongiorno n°15.

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_

## PREMESSO

- a) la legge di regione Lombardia del 14 febbraio 2008, n. 1, all'art. 9 prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale generale del volontariato da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- b) il d.lgs. 03 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore" - che ha abrogato la legge 11 agosto 1991, n. 266 – prevede, all'art. 56, c. 1, che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- c) la disciplina transitoria contenuta negli artt. da 98 a 104 del Codice, prevede che continuino ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine di mesi diciotto dalla data della sua entrata in vigore; il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
- d) il "COMUNE", per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, intende avvalersi dell'apporto dell'Associazione Auser, regolarmente iscritta da oltre sei mesi nell'albo regionale;
- e) l'apporto dell'"ASSOCIAZIONE" ha natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal "COMUNE";
- f) nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi (pubblici - privati - organizzazioni di volontariato e di cittadinanza attiva);
- g) il pieno controllo sul programma d'intervento e sulla qualità del servizio stesso resta di facoltà del "COMUNE" stipulante;
- h) l'"ASSOCIAZIONE" possiede i requisiti e il personale necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle finalità istituzionali dell'"ASSOCIAZIONE" stessa;

- i) l'“ASSOCIAZIONE” non ha scopo di lucro ed è indipendente da ogni movimento politico e religioso e per il raggiungimento dei suoi scopi si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei suoi soci;

**TUTTO CIO' PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E  
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1  
OGGETTO**

1. Il Comune affida all'Associazione lo svolgimento delle attività di seguito specificate:
  - Trasporto agevolato persone verso strutture sanitarie per esami clinici e terapie;
  - Prenotazioni e ritiro esami clinici;
  - apertura e chiusura della piazzola ecologica del Comune di Rea, con servizio di sorveglianza relativo allo smistamento dei rifiuti.
2. L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato – in particolare della D.L. 117/2017 ( CTS) – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'Amministrazione Comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

**ART. 2  
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti Uffici del Comune;
2. Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali: in tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente convenzione.

**ART. 3  
ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. L'Associazione, per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione, mette a disposizione n° 12 volontari.  
Il numero dei volontari potrà essere adeguato in caso di modifica dei volumi di attività svolte.
2. L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del Comune.

**ART. 4  
OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- Identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale comunale;
- Garantire la necessaria formazione ai volontari impegnati nelle attività indicate al precedente art. 1;

- Controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dall'Associazione attraverso incontri/relazioni su semplice richiesta dell'Associazione;
- Fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art.1 della presente Convenzione

## **ART.5 OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:

- L'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 10;
- Il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;
- La competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;
- L'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal Comune;
- Il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
- La tempestiva informazione in merito a ogni variazione o notizia utile alla corretta gestione del servizio;
- I dati (nominativi, recapiti ed eventuale qualifica professionale) relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;
- In base all'art 18 del CTS, la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività in parola.

## **ART.6 RESPONSABILITA'**

1. I responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del Comune, il Sig. Claudio Segni Sindaco pro – tempore e , in rappresentanza dell'Associazione, la Sig.ra Masullo Eleonora Presidente pro tempore.
2. I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

## **ART. 7 RIMBORSO DELLE SPESE**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L. n° 266/1991, il Comune riconosce un rimborso spese di €. 2.000,00 volto a coprire:

- Gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l'Associazione è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 18 del CTS;
  - Le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
  - Le spese che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente
2. La liquidazione del rimborso spettante all'Associazione avverrà con cadenza trimestrale e dovrà essere versata con le seguenti modalità: bonifico bancario all'Associazione;
  3. Eventuali modificazioni alle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in conformità alle modalità già indicate, sono da ritenersi validi ed esonerano il Comune da qualsiasi responsabilità;
  4. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti all'associazione sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del DPR 26.10.1972, n. 633.

## **ART. 8**

### **RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del servizio, o in caso di durata pluriennale annualmente, individuata nel successivo art. 9 della presente Convenzione, dovrà pervenire al Comune un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, succintamente motivato, sottoscritto dal rappresentante legale dell'Associazione, previa delibera di approvazione dell'organo di amministrazione;
2. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori atti ispettivi, per almeno 5 (cinque) anni dal termine della durata della presente convenzione.

## **ART. 9**

### **DURATA**

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata di DUE anni rinnovabile previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

## **ART. 10**

### **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

1. È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 3 (tre) mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Nel caso in cui il Comune accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionali non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1 della presente Convenzione, dopo aver constatato almeno due volte, a mezzo di lettera raccomandata, all'Associazione le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall'Associazione qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 4.
3. In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

## **ART. 11**

### **SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio prestato dall'Associazione non può essere sospeso o ridotto salvo:
  - I casi di forza maggiore, non imputabili all'Associazione;
  - In presenza di cause gravi, dovute al Comune
2. L'Associazione ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al Comune che dovessero comportare la sospensione o la riduzione del servizio.

## **ART. 12**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna della Parti, e il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Pavia su ricorso della Parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di Pavia dovrà, inoltre, su istanza della parte interessata, nominare l'arbitro della Parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale l'altra parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.
3. Il collegio arbitrale, avrà sede in Pavia.
4. Il collegio deciderà in via irritale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.
5. Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l'intervento e graveranno definitivamente sulla Parte soccombente.

## **Art. 13 - DICHIARAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE**

L'ASSOCIAZIONE" dichiara di non essere incorsa in alcuna delle situazioni rilevanti ai fini della verifica di eventi corruttivi.

In relazione a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvati con deliberazione N. 51/2013, l'ASSOCIAZIONE" dichiara di essere a conoscenza dell'estensione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rea ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione comunale.

Il Responsabile dichiara di non trovarsi in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse ostative alla stipula del presente contratto. Le parti contraenti prendono atto che la presente convenzione è soggetta a risoluzione in caso di violazione ai predetti obblighi, da accertarsi con le modalità previste dall'art. 2 del Codice di comportamento.

## **ART. 14**

### **FORO COMPETENTE**

Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Pavia.

**ART. 15**  
**REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le parti convengono che il presente atto venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26-04-1986 e successive modificazioni.

**Art. 16 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

L'“ASSOCIAZIONE” è tenuta al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, come da Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679.

Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, per “ASSOCIAZIONE” è il Presidente la Signora Masullo Eleonora.

**ART. 17**  
**RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto a Rea il \_\_\_\_\_

Per il Comune di Rea

Per l'Associazione AUSER Rea

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli:

- 2 (Modalità di svolgimento delle attività)
- 5 (Obblighi dell'Associazione)
- 6 (Responsabilità)
- 8 (Rendicontazione delle spese)
- 10 (Risoluzione del rapporto)
- 11 (Sospensione o riduzione del servizio)
- 12 (Clausola compromissoria)
- 13 (Foro competente)

Per il Comune di Rea

Per l'Associazione AUSER Rea

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_